



Comune di Castrolibero

(Provincia di Cosenza)

*AREA TECNICA
Servizio Urbanistica ed Edilizia*

ORDINANZA N.94/2023

REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N.42/2023 ART. 27 D.P.R. N° 380/2001

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO:

- Che con Ordinanza n. 42 di data 21.04.2023 è stata disposta la sospensione dei lavori di realizzazione di un solaio di copertura di un locale box e relative opere accessorie posto in aderenza ad un fabbricato per civile abitazione sito alla via della Resistenza n. 163 di questo Comune, di proprietà dei Sig.ri Assunto Enrico e De Cello Ramona Emiliana, in quanto eseguiti in difformità dalla CILAS presentata in data 29.11.2022 – prot. n.22970 codice univoco SUE n.891, nonché dalla pratica SISMICA n.11468 del 25/11/2022, Istanza n.30754/2022, Fascicolo n.12356/2022;

- Che nello specifico, le difformità riscontrate sono state riportate nella Relazione di sopralluogo redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale congiuntamente con l'Ufficio di Polizia Municipale, in data 21.04.2023 - prot. n. 9044;

VISTO che in data 15.05.2023 - prot. n.10619 e successiva integrazione di data 26.05.2023 prot. n. 11642 e del 5.06.2023 prot. n.12314, il Sig. Assunto Enrico ha trasmesso CILA in sanatoria codice univoco SUE n. 1069 a firma del Tecnico incaricato Ing. Tucci Vincenzo, per le opere eseguite in difformità dall'originario titolo abilitativo;

PRESO ATTO che detta pratica in sanatoria risulta completa ed esaustiva per le opere previste nella stessa, ivi compreso l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa dell'importo di € 1.000,00, ai sensi dell'art. 6 bis – comma 5 del D.P.R. n° 380/2001;

VISTA l'Attestazione di deposito dell'istanza SISMI.CA in sanatoria ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 ss.mm.ii., dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 16/2020 e dell'art. 13 del R.R. n. 1/2021;

RILEVATO che non sussistono più le motivazioni per le quali si è provveduto ad emettere il provvedimento di sospensione dei lavori;

VISTO che ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n° 380/2001 il dirigente o il responsabile dell'Ufficio, deve adottare il provvedimento definitivo conseguente all'Ordine di sospensione lavori entro il termine di quarantacinque giorni dall'ordine della stessa sospensione dei lavori;

RITENUTO pertanto di poter revocare la precedente Ordinanza di Sospensione lavori n. 42 di data 21.04.2023 in quanto risultano sanate le difformità riscontrate ed oggetto della stessa Ordinanza;

VISTO il D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

VISTO gli atti d'Ufficio;

REVOCA

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente richiamati, la precedente Ordinanza di Sospensione lavori n. 42 di data 21.04.2023, notificata ai Sig.ri Assunto Enrico, nato a Cosenza il [REDACTED] e De Cello Ramona Emiliana, nata a Soveria Mannelli (CZ) il [REDACTED], entrambi residenti in Cosenza alla via A. Lanza n. 5, in qualità di comproprietari e responsabili delle difformità riportate nella stessa Ordinanza di Sospensione dei lavori;

DISPONE





1. Che i proprietari e il Direttore dei Lavori diano comunicazione formale a questo Servizio, della ripresa dei lavori;
2. Che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati ed al Tecnico redattore della CILAS Ing. Tucci Vincenzo nato a Cosenza il [REDACTED] e residente in Rogliano (CS) alla via F. Roberti n. 20 – pec: [REDACTED];
3. L'invio in copia della presente Ordinanza:
 - al Presidente della Giunta Regionale – Catanzaro – pec: *dati.abusi.edilizi@pec.regione.calabria.it*;
 - al Dipartimento Lavori Pubblici – Regione Calabria – Servizio Tecnico di Cosenza;
 - alla Procura della Repubblica di Cosenza c/o Tribunale – Giudice Unico di 1° grado;
 - all'Ufficio di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa – pec: *vigili.castrolibero@asmepec.it*.

Dalla Residenza Municipale, li 05/06/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to (Geom. Andrea PESCATORE)

Il Responsabile Area Tecnica

F.to (Arch. Salvatore MANNARINO)

